



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



Bollettino di Vigilanza

Anno IX n. 10/2021

Appendice: Provvedimenti Sanzionatori



Publicato il 30 novembre 2021



(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006
Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Direttore responsabile
Roberto NOVELLI

Indirizzo
via del Quirinale 21 – 00187 ROMA

Telefono
+39 06 42133.1

Fax
+39 06 42133.775

Sito internet
<http://www.ivass.it>

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2420-9155 (*online*)

Indice

1.	PROVVEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI DI IMPRESE	3
2.	PROVVEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI DI INTERMEDIARI	5
3.	INFORMATIVA SULLE AZIONI GIUDIZIARIE	6
3.1	ESITI DEI RICORSI AVVERSO LE SANZIONI.....	6

I provvedimenti e le informazioni contenuti nella presente Appendice saranno rimossi decorsi cinque anni dalla pubblicazione.

1. **PROVVEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI DI IMPRESE¹**

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 186712/21 DEL 6 OTTOBRE 2021

Destinatario	Admiral Europe Compañia De Seguros S.A., in persona del rappresentante per la gestione dei sinistri per l'Italia Admiral Intermediary Services S.A., presso il domicilio in Roma.
Violazione	artt. 134 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7 del regolamento IVASS n. 9/2015 - mancato rilascio, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio per n. 4 posizioni nel periodo dal 1° settembre 2019 al 29 febbraio 2020.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 30.000,00 (trentamila/00).

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 186714/21 DEL 6 OTTOBRE 2021

Destinatario	Sara Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma.
Violazione	artt. 148, 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per n. 9 posizioni di danno del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa nel periodo dal 1° settembre 2019 al 29 febbraio 2020.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 30.000,00 (trentamila/00).

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 186715/21 DEL 6 OTTOBRE 2021

Destinatario	Quixa s.p.a., con sede in Milano.
Violazione	artt. 148, 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per n. 7 posizioni di danno del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa nel periodo dal 1° settembre 2019 al 29 febbraio 2020.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 30.000,00 (trentamila/00).

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 188461/21 DELL'8 OTTOBRE 2021

Destinatario	U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano, per sinistri gestiti dai relativi corrispondenti degli assicuratori esteri interessati.
Violazione	artt. 125, comma 5-bis, 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per n. 11 posizioni di danno del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa nel periodo dal 1° settembre 2019 al 29 febbraio 2020.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 73.689,00 (settantatremilaseicottantanove/00).

¹ Sono riportati in questa sezione anche gli estratti dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti degli esponenti aziendali e del personale delle imprese.

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 188462/21 DELL'8 OTTOBRE 2021

Destinatario	Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).
Violazione	artt. 141, 148, 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per n. 22 posizioni di danno del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa nel periodo dal 1° settembre 2019 al 29 febbraio 2020.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 117.894,00 (centodiciassettemilaottocentonovantaquattro/00).

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 188468/21 DELL'8 OTTOBRE 2021

Destinatario	Alleanza Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
Violazione	art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto del termine contrattuale previsto per la liquidazione della prestazione assicurativa di polizze vita per n. 11 posizioni nel periodo dal 1° settembre 2019 al 29 febbraio 2020.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 30.000,00 (trentamila/00).

ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 188776/21 DELL'8 OTTOBRE 2021

Destinatario	Amissima Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti.
Importo sanzione	euro 40.000,00 (quarantamila/00).

ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 191006/21 DEL 12 OTTOBRE 2021

Destinatario	Amissima Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI DI INTERMEDIAR²

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 158832/21 DEL 9 AGOSTO 2021

Destinatario	N.R.A. Sicilia s.r.l. (RUI A000311075), in persona dell'amministratore unico Augello Laura, con sede in Palermo. Delibera del Collegio di garanzia n. 3420/I del 9 febbraio 2021.
Violazione	artt. 117 e 119-bis del d.lgs. 209/2005, 63 e 54 del regolamento IVASS 40/2018, in relazione alle irregolarità di seguito indicate: - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale; - mancato rispetto delle regole di comportamento.
Norma Sanzionatoria Sanzione	art. 324, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005. cancellazione.

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 172306/21 DEL 14 SETTEMBRE 2021

Destinatario	Maurizio Francesco (RUI A000168310), presso la residenza in Albenga (SV). Delibera del Collegio di garanzia n. 3457/I dell'8 giugno 2021.
Violazione	artt. 117 e 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale e delle regole di comportamento.
Norma Sanzionatoria Sanzione	art. 324, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005. radiazione.

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 192701/21 DEL 14 OTTOBRE 2021

Destinatario	Oxerisk s.r.l. (RUI B000360175), con sede in Firenze. Delibera del Collegio di garanzia n. 3392/I del 24 novembre 2020.
Violazione	artt. 117 e 119-bis del d.lgs. 209/2005, 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018, in relazione alle irregolarità di seguito indicate: - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale; - mancato rispetto delle regole di comportamento.
Norma Sanzionatoria Sanzione	art. 324, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005. cancellazione.

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 192705/21 DEL 14 OTTOBRE 2021

Destinatario	De Santis Alberto (RUI B000062722), in qualità di rappresentante legale, amministratore delegato nonché responsabile dell'attività di distribuzione di Oxerisk s.r.l., presso la residenza in San Casciano Val di Pesa (FI). Delibera del Collegio di garanzia n. 3392/I del 24 novembre 2020.
Violazione	artt. 117 e 119-bis del d.lgs. 209/2005, 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018, in relazione alle irregolarità di seguito indicate: - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale; - mancato rispetto delle regole di comportamento.
Norma Sanzionatoria Sanzione	art. 324, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005. radiazione.

² Sono riportati in questa sezione anche gli estratti dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti degli esponenti aziendali e del personale delle società di intermediazione.

3. INFORMATIVA SULLE AZIONI GIUDIZIARIE

3.1 ESITI DEI RICORSI AVVERSO LE SANZIONI

DPR del 30/06/2021 di decisione del ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto da (... omissis ...) contro l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni per l'annullamento del provvedimento disciplinare IVASS prot.n. (...omissis...) con cui è stata irrogata la sanzione disciplinare della radiazione

Il Presidente della Repubblica

(...omissis...)

UDITO

il Consiglio di Stato, il cui parere di merito n. 01440/2020 (... omissis...) forma parte integrante del presente decreto e le cui considerazioni e motivazioni si intendono qui integralmente riportate;

(...omissis...)

DECRETA

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da (...omissis...) è respinto (...omissis...).

Roma, 30 giugno 2021

PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO n. 01440/2020, SEZ. I, DEL 26 AGOSTO 2020,
ADUNANZA DI SEZIONE DEL 4 MARZO 2020

(...omissis...)

(...omissis...) le seguenti violazioni: art. 62, comma 2, lett. a), punto 4), del regolamento ISVAP n. 5/2006, per non aver rimesso alla Compagnia le somme percepite dagli assicurati a titolo di premi assicurativi; art. 117 del codice delle assicurazioni private e dell'art. 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006, per aver violato gli obblighi di separazione patrimoniale, non avendo versato i premi assicurativi sul conto corrente separato, comportamento sanzionabile ai sensi dell'art. 62, comma 1, del regolamento ISVAP n. 5/2006; (... omissis ...); art. 183 del codice delle assicurazioni private e art. 47, comma 1, lett. a), b) e d), del regolamento ISVAP n. 5/2006, (... omissis ...) per non avere agito in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti e degli assicurati, il tutto in relazione agli illeciti richiamati, comportamento sanzionabile ai sensi dell'articolo 62, comma 2, lett. b), punto 5), del medesimo regolamento.

(...omissis...) Per tutti gli esposti motivi il ricorso deve giudicarsi infondato nel merito e dovrà essere conseguentemente respinto.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
